



COMUNE DI PESCO PENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 35 del 20/12/2021

COPIA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaventuno**, addì **venti** del mese di **dicembre**, alle ore 15:10, con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica, **in prima convocazione**, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CARFAGNA Carmen	Sindaco-Presidente	X	
2	SCIULLI Pompilio	Consigliere		X
3	FORGIONE Sabatino	"	X	
4	CARFAGNA Giacinto	"	X	
5	MARGIOTTA Vincenzo	"		X
6	TERRERI Simone	"	X	
7	ANTENUCCI Lucio Gino	"		X
8	DI IORIO Antonio	"		X
9	MARCHETTI Lucrezia	"	X	
10	ZULLO Marco	"	X	
11	LUONGO Domenico	"		X
TOTALI			6	5

(**) Presenza in videoconferenza simultanea.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, Segretario comunale a scavalco, collegata in videoconferenza, la quale redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmen CARFAGNA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno prot. n. 2387 del 14/12/2021, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

VISTA la proposta n. 33/2021 del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art.193 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
 - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune era chiamato ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;

RICHIAMATA la propria Deliberazione consiliare n° 20 del 29 settembre 2017, avente ad oggetto "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni*", con la quale si è deliberato, tra gli altri punti, di dare atto che le quote di partecipazione al G.A.L. "MOLISE VERSO IL 2000" s.c.r.l. sarebbero state alienate nel corso del 2018 per motivi di opportunità, avendo l'ente aderito al G.A.L. "Alto Molise" che ha le medesime finalità;

RICHIAMATA la propria Deliberazione consiliare n° 22 del 28 dicembre 2018, avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. n.175/2016, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni*", con la quale si è deliberato, tra gli altri punti, di dare atto che le quote di partecipazione alla società S.F.I.D.E Scarl sarebbero state alienate nel corso del 2019 per le seguenti motivazioni:

1. la società non ha ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P.;
2. la società ha comunicato di aver avuto nel 2017 un numero medio di dipendenti pari a zero, a fronte di un numero di componenti dell'organo di amministrazione pari a tre, venendo meno il requisito di cui all'art.20, c. 2, lett.b);
3. la società non emettendo fatture di alcun tipo non soddisfa il requisito dell'art. 20, c. 2, lett.d), relativo al fatturato; la società ha comunicato i dati relativi ai ricavi delle vendite e delle prestazioni del triennio precedente che, senza considerare i contributi una tantum dalla stessa percepiti, sono di gran lunga inferiori al limite imposto dalla richiamata normativa;

DATO ATTO che:

1. con propria nota prot. n. 1595 del 21 settembre 2018 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a comunicare alle Società, agli Enti e alle Associazione interessati/e la vendita delle quote di partecipazione della società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. detenute dal Comune, non ricevendo risposta;
2. con nota prot. n. 647/18, acclarata a protocollo di codesto Ente al n. 1170 del 30 ottobre 2018, la società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. ha comunicato che *“si procederà alla liquidazione definitiva della quota sociale non appena concluse le attività di valutazione del patrimonio sociale anche al fine di tutelare i soci recedenti e salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale in favore dei creditori sociali e della società stessa che viene ad essere privata di parte delle risorse originariamente destinate allo svolgimento dell'attività”*;
3. con propria nota prot. n. 1478 del 27 settembre 2019 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a richiedere informazioni alla società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. in merito alla liquidazione della quota sociale, non ottenendo risposta;
4. con propria nota prot. n. 1479 del 27 settembre 2019 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a comunicare alle Società, agli Enti e alle Associazione interessati/e la vendita delle quote di partecipazione della società S.F.I.D.E Scarl detenute dal Comune, non ricevendo risposta;
5. con Determinazione n. 05 del 03/10/2019 avente ad oggetto *“Cessione quota di partecipazione nella società S.F.I.D.E. S.C.A.R.L. – Indizione asta pubblica – Determina a Contrarre”* il Responsabile del II Settore ha provveduto ad indire l'asta pubblica andata deserta;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 26, c.11) è necessario provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, all'approvazione di una Delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018, avuta ragione della revisione straordinaria di cui sopra e di quanto dalla stessa conseguente;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4 , comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art.26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P., detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla

medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16, T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, T.U.S.P., as condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni:

- S.F.I.D.E Scarl – quota 159,62 euro, % 0,20;
- G.A.L. Alto Molise Scarl – quota 1.000,00 euro, % 2;
- “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. - quota 1.036,00 euro, % 0,97;

PRESO ATTO:

- dello stato dell'alienazione delle quote di partecipazione della società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. e della società S.F.I.D.E Scarl detenute dal Comune come riportato in precedenza;
- che in data 16.09.2019 l'Agenzia S.F.I.D.E. s.c.a.r.l. è stata posta in liquidazione;

VISTA la scheda di rilevazione dell'unica società partecipata dall'Ente non alienata alla data del 31 dicembre 2020:

- prot. n. 2214 del 16 novembre 2021,

che viene allegata al presente atto (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

CONSIDERATO altresì che, i provvedimenti di cui all'art. 20, T.U.S.P., commi 1 e 2, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera, devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 4, c. 6, T.U.S.P., è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. In base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute nella società G.A.L. Alto Molise Scarl, avente ad oggetto la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea, pertanto risulta applicabile la possibilità di cui all'art. 4, c. 6, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio

dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod.civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

PROPONE

DI APPROVARE la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertando le partecipazioni di seguito elencate:

- S.F.I.D.E Scarl – quota 159,62 euro, % 0,20;
- G.A.L. Alto Molise Scarl – quota 1.000,00 euro, % 2;
- “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. - quota 1.036,00 euro, % 0,97;

DI DARE ATTO che:

1. con propria nota prot. n. 1595 del 21 settembre 2018 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a comunicare alle Società, agli Enti e alle Associazione interessati/e la vendita delle quote di partecipazione della società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. detenute dal Comune, non ricevendo risposta;
2. con nota prot. n. 647/18, acclarata a protocollo di codesto Ente al n. 1170 del 30 ottobre 2018, la società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. ha comunicato che *“si procederà alla liquidazione definitiva della quota sociale non appena concluse le attività di valutazione del patrimonio sociale anche al fine di tutelare i soci recedenti e salvaguardare l'integrità del patrimonio sociale in favore dei creditori sociali e della società stessa che viene ad essere privata di parte delle risorse originariamente destinate allo svolgimento dell'attività”*;
3. con propria nota prot. n. 1478 del 27 settembre 2019 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a richiedere informazioni alla società consortile “MOLISE VERSO IL 2000” s.c.r.l. in merito alla liquidazione della quota sociale, non ottenendo risposta;
4. con propria nota prot. n. 1479 del 27 settembre 2019 il Comune di Pescopennataro ha provveduto a comunicare alle Società, agli Enti e alle Associazione interessati/e la vendita delle quote di partecipazione della società S.F.I.D.E Scarl detenute dal Comune, non ricevendo risposta;
5. con Determinazione n. 05 del 03/10/2019 avente ad oggetto *“Cessione quota di partecipazione nella società S.F.I.D.E. S.C.A.R.L. – Indizione asta pubblica – Determina a Contrarre”* il Responsabile del II Settore ha provveduto ad indire l'asta pubblica andata deserta;

DI DARE ATTO, altresì, che:

- ai sensi dell'art.4, c. 6, T.U.S.P., è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014. In base a quanto sopra non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni detenute nella società G.A.L. Alto Molise Scarl, avente ad oggetto la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea, pertanto risulta applicabile la possibilità di cui all' art.4, c. 6, T.U.S.P.;
- l'Agenzia S.F.I.D.E. s.c.a.r.l. è stata posta in liquidazione in data 16.09.2019;

DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

DI STABILIRE che:

- l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art.17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- copia della presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n.7 in data 17/12/2021, acquisito al protocollo comunale n. 2419 del 17/12/2021;

Con voti favorevoli 6, contrari -, astenuti -, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA

DI APPROVARLA.

Successivamente,

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 07/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 07/01/2022 a norma dell' art.. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 07/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all'originale.
Pescopennataro, li 07/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno _____ per essere stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 20/12/2021 a norma dell' art.. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, li 07/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI



COMUNE DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale avente per

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E DETERMINAZIONI.

PROPONENTE

Data: 14/12/2021

IL SINDACO
F.to Carmen CARFAGNA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

VISTA la regolarità della documentazione;

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000

Parere

- **FAVOREVOLE**

- **CONTRARIO**

in ordine alla sola Regolarità Tecnica in merito alla medesima proposta di deliberazione.

Data: 14/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carmen CARFAGNA

Parere

- **FAVOREVOLE**

- **CONTRARIO**

- **NON NECESSARIO**

in ordine alla sola Regolarità Contabile in merito alla medesima proposta di deliberazione.

Data: 14/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carmen CARFAGNA



SCHEDE DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2021
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2020

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00947520946
Denominazione	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE SOCIETA' CONSORTILE A RESPON SABILITA' LIMITATA
Data di costituzione della partecipata	11/10/2016
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	SI

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	ISERNIA
Comune	AGNONE
CAP*	86081
Indirizzo*	LARGO TIRONE N.7
Telefono*	0865-78609
FAX*	
Email*	info@galaltomolise.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	70.22.09
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	no
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1 (inoltre la società nel 2020 ha operato attraverso il Direttore, l'Esperto di Istruttoria e Controllo, l'Esperto di Animazione territoriale, l'Esperto fiscale e contabile contrattualizzati con contratto di lavoro autonomo, un esperto animatore contrattualizzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	7
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	ZERO
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	32	29	-219	-893	-325

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	78.939	68.793	18.831
di cui Contributi in conto esercizio	78.939	68.793	18.831

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1.000
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	Scegliere un elemento.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Scegliere un elemento.
Società controllata da una quotata	Scegliere un elemento.
CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾	

⁽⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Scegliere un elemento.
Attività svolta dalla Partecipata	gestione di fondi UE per conto di Stato o Regioni ovvero realizzazione di progetti di ricerca finanziati dall'UE (art.26,c.2)
Descrizione dell'attività	Attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Territori della Biodiversità e dei Sapori” finanziato dalla Regione Molise con Determinazione Dirigenziale n. 4180 del 22.08.2019 a valere sulle risorse FEASR – PSR Regione Molise 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” Sottomisure 19.4 e 19.2.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹¹⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹²⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹³⁾ §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis ⁽¹⁴⁾ §	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹¹⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹²⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹³⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.